
	SPECIFICA TECNICA DI PRODOTTO	Pagina 1 di 4
	<i>STP 02 – Rev. 4</i> <i>PRODOTTI DETERGENTI e PRODOTTI PER LA CURA DELLA CASA</i>	

INDICE -

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
2. DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO.....	2
3. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI.....	2
4. OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE.....	3
5. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	3
6. ETICHETTATURA E DESCRIZIONE DEI PRODOTTI.....	3
7. PROVE E CONTROLLI.....	4
8. IDENTIFICAZIONE, RINTRACCIABILITÀ E CERTIFICAZIONE DEL PRODOTTO.....	4
9. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ, DELLE AZIONI CORRETTIVE E DEI RECLAMI.....	4
10. UTILIZZO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE.....	4
11. ALLEGATI ALLA SPECIFICA TECNICA DI PRODOTTO.....	4

4	MAGGIO 2024	Prima emissione	Responsabile Tecnico	Presidente
Rev.	Data	Descrizione	Redazione	Approvazione

	SPECIFICA TECNICA DI PRODOTTO	Pagina 2 di 4
	STP 02 – Rev. 4 <i>PRODOTTI DETERGENTI e PRODOTTI PER LA CURA DELLA CASA</i>	

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Le finalità di questa specifica tecnica sono le seguenti:

- essere utilizzata ai fini della certificazione di prodotto detergente e di prodotti per la cura della casa, con ingredienti vegetali e di derivazione animale ammessi provenienti da agricoltura biologica, da parte di un organismo indipendente. Il valore aggiunto, conferito al prodotto finale, si può identificare con la risposta alle esigenze del consumatore in termini di tutela della salute e dell'ambiente attraverso:
 - a) la produzione di prodotti detergenti e di prodotti per la cura della casa a base di materie prime provenienti da agricoltura biologica, con particolare riferimento all'utilizzo di prodotti vegetali di crescita spontanea (Vedi Reg. CE 834/2007 e successive modifiche),
 - b) l'utilizzo di ingredienti e processi di trasformazione ritenuti a impatto ridotto sull'uomo e sull'ambiente,
 - c) il basso dosaggio di impiego derivante dall'alta concentrazione,
 - d) la facile comprensione dell'ingrediente a parte del consumatore,
 - e) la tutela e il rispetto degli animali,
 - f) il 100% degli ingredienti NO OGM;
- descrivere il prodotto;
- descrivere le prove e i controlli eseguiti;
- definire i criteri di identificazione, certificazione e rintracciabilità;
- allegare la documentazione di riferimento.

2. DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO

La specifica tecnica si riferisce ai prodotti riportati nell'Allegato B01 in cui vengono indicate le linee di produzione, il tipo, le denominazioni commerciali, i codici identificativi e i formati relativi ai prodotti oggetto della certificazione.

3. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

3.1. Formula: elenco di ingredienti trascritti sotto forma di percentuale;

3.2. Ingrediente: sostanza che entra a far parte di un prodotto:

3.2.a. Ingrediente certificato biologico: è un ingrediente derivante da una produzione vegetale o animale conforme al metodo di produzione biologica, cioè prodotto in conformità al Regolamento dell'agricoltura biologica (Reg. CE 834/2007 e successive modifiche);

3.2.b. Ingrediente naturale o di origine naturale: si tratta di un ingrediente vegetale, animale o minerale non trasformato o trasformato con i processi autorizzati dal presente disciplinare, proveniente dalla produzione e/o processi di estrazione o dalla raccolta di vegetali di crescita spontanea. Sono divisi in:

3.2.b.1 certificabili in base al Reg. CE 834/2007 e successive modifiche

3.2.b.2 non certificabili in base al Reg. CE 834/2007 e successive modifiche


3.3. Lotto di ingrediente: partita omogenea identificata dalla data di arrivo, dal peso, dal tipo di imballo, dal fornitore ed eventualmente dall'etichetta "Bio" per quanto riguarda gli acquisti fatti in questo settore;

3.4. Lotto di semilavorato: partita di prodotto sfuso posto in appositi contenitori per essere poi confezionato ed identificato dalla quantità stoccata e da un codice alfanumerico;

3.5. Imballaggio

3.5.a. Imballaggio primario: imballaggio a diretto contatto con il prodotto. Il condizionamento si farà nel più stretto rispetto dell'ambiente. Per i materiali vietati vedere Allegato B08;

4	MAGGIO 2024	Prima emissione	Responsabile Tecnico	Presidente
Rev.	Data	Descrizione	Redazione	Approvazione

	SPECIFICA TECNICA DI PRODOTTO	Pagina 3 di 4
	STP 02 – Rev. 4 <i>PRODOTTI DETERGENTI e PRODOTTI PER LA CURA DELLA CASA</i>	

3.5.b. Imballaggio secondario: per quanto riguarda l'imballo esterno sono raccomandate materie riciclabili. Per i materiali vietati vedere Allegato B08.

3.6. Lotto del prodotto finito: partita di articoli, intesa come numero di pezzi prodotti e confezionati con codice alfanumerico apposto su ogni singolo imballo;

3.7. AMMDEL: Amministratore Delegato;

3.8. RESPRO: Responsabile della produzione e della gestione della certificazione.

4. OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE

Il presente documento si applica ai prodotti detergenti e ai prodotti per la cura della casa definiti da questa specifica tecnica.

Per i prodotti oggetto della certificazione ed i relativi processi vengono considerati i seguenti parametri:

4.1. una metodologia di valutazione e di calcolo indicata nell'Allegato B02 per i detergenti ed i prodotti per la cura della casa a base di ingredienti provenienti da agricoltura biologica;

4.2. i processi per la trasformazione degli ingredienti (Vedi Allegato B04).

I prodotti certificati, secondo questa specifica tecnica, devono contenere una percentuale minima di ingredienti biologici certificati, come stabilito nell'Allegato B02.

Un Azienda che vuole ottenere la certificazione per i prodotti detergenti e per i prodotti per la cura della casa deve avere un minimo di prodotti certificati rispetto ai detergenti ed ai prodotti per la cura della casa totalmente prodotti dall'Azienda stessa, secondo quanto stabilito dall'Allegato B02.

Tutti gli ingredienti contenuti nei detergenti e nei prodotti per la cura della casa devono essere conformi a quanto stabilito dagli allegati: Allegato B02 e Allegato B03.

5. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Per i documenti di riferimento vedi Allegato B07

6. ETICHETTATURA E DESCRIZIONE DEI PRODOTTI

I prodotti sono identificati da un codice, ove disponibile, da un formato e da una definizione commerciale, come riportato nell'Allegato B01, e realizzati in base alle ricette indicate nell'Allegato B05.

6.1. Etichettatura

Le confezioni dei prodotti certificati devono riportare le diciture previste nell'Allegato B06;

6.2. Identificazione dei prodotti oggetto della certificazione

I prodotti oggetto di certificazione sono identificati tramite un codice che comprende il lotto e la data di scadenza, ove previsto, impressi sull'etichetta e/o sull'astuccio, se previsto;


6.3. Destinazione d'uso dei prodotti

I prodotti sono destinati ai consumatori finali sia in Italia che all'estero, nel caso dei prodotti finiti, o agli utilizzatori, nel caso dei semilavorati.

6.4. Caratteristiche degli ingredienti

Gli ingredienti autorizzati sono quelli provenienti da agricoltura biologica e tutti quelli elencati nell'Allegato B03;

4	MAGGIO 2024	Prima emissione	Responsabile Tecnico	Presidente
Rev.	Data	Descrizione	Redazione	Approvazione

	SPECIFICA TECNICA DI PRODOTTO	Pagina 4 di 4
	<i>STP 02 – Rev. 4</i> <i>PRODOTTI DETERGENTI e PRODOTTI PER LA CURA DELLA CASA</i>	

Gli ingredienti vegetali non provenienti da agricoltura biologica devono essere sempre accompagnati da una dichiarazione NON OGM rilasciata dal fornitore, quando pertinente.

6.5. Caratteristiche del prodotto certificato

Tutti i prodotti oggetto del presente disciplinare devono riportare in etichetta, ed in astuccio qualora previsto, quanto previsto nell'Allegato B06

Nel caso in cui la confezione e/o l'etichetta abbiano dimensioni tali da impedire l'inserimento della frase sopraindicata, tale frase dovrà essere riportata sul materiale pubblicitario ed esplicativo del prodotto.

7. PROVE E CONTROLLI

7.1. Prove iniziali

Le prove iniziali sono definite dall'organismo di certificazione e sono specificate nell'Allegato A01;

7.2. Prove di routine

Queste prove verranno effettuate in maniera sistematica da parte dell'azienda, per tenere sotto controllo le caratteristiche oggetto della certificazione. Le prove di routine sono riportate nell'Allegato A02;

7.3. Prove di sorveglianza

Sono eseguite dall'organismo di Certificazione e sono riportate nell'Allegato A03.

8. IDENTIFICAZIONE, RINTRACCIABILITÀ E CERTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Le materie prime, i semilavorati ed i prodotti finiti sono identificati tramite etichette, cartellini, astucci, imballi multipli, ecc. e sono rintracciabili attraverso i documenti di identificazione e di registrazione in entrata e in uscita.

Documenti necessari per la certificazione di un prodotto detergente:

- Formula quali – quantitativa del prodotto
- Schede tecniche e di sicurezza degli ingredienti
- Una etichetta del prodotto
- Imballo secondario del prodotto, se previsto
- Registri d'identificazione delle entrate ed uscite degli I, SL e PF
- Autocertificazione con elenco prodotti detergenti a marchio, di cui l'Azienda è responsabile dell'immissione sul mercato

9. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ, DELLE AZIONI CORRETTIVE E DEI RECLAMI

Si fa riferimento alle procedure aziendali già esistenti che potranno essere adottate anche per tutti i prodotti oggetto della presente specifica tecnica.

Qualora si dovessero verificare delle non conformità o dovessero pervenire reclami relativi alle caratteristiche oggetto di certificazione dovrà esserne data comunicazione all'organismo di certificazione.

10. UTILIZZO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

L'utilizzo del marchio di certificazione è regolamentato da quanto previsto dall'Allegato B06 e dal Regolamento per la Certificazione nella revisione in corso.

11. ALLEGATI ALLA SPECIFICA TECNICA DI PRODOTTO

Le ultime versioni degli allegati sono riportate nell'Allegato B00

4	MAGGIO 2024	Prima emissione	Responsabile Tecnico	Presidente
Rev.	Data	Descrizione	Redazione	Approvazione



Allegato B00 – STP 02 ELENCO ALLEGATI

Rev. 3

data di emissione: MAGGIO 2024

Pag 1 di 1

Elenco Allegati con numero di revisione e data di emissione

Codice	Nome	Rev.	Data
A01	PIANO DELLE PROVE INIZIALI	1	Ottobre 2004
A02	PIANO DELLE PROVE DI ROUTINE	1	Ottobre 2004
A03	PIANO DELLE PROVE DI SORVEGLIANZA	1	Ottobre 2004
B01	DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI	2	Settembre 2008
B02	PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE E DI CALCOLO DEGLI INGREDIENTI PROVENIENTI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA	3	Settembre 2008
B03	INGREDIENTI AMMESSI E NON AMMESSI	5	Maggio 2024
B04	PROCESSI PER L'OTTENIMENTO E LA TRASFORMAZIONE DELLE MATERIE PRIME IMPIEGATE	3	Settembre 2008
B05	LISTA DI RISCONTRO PER LA VALUTAZIONE DELLA CERTIFICABILITÀ DI UN PRODOTTO	3	Settembre 2008
B06	INFORMAZIONI DA RIPORTARE SULLE CONFEZIONI DI PRODOTTO CERTIFICATO	1	Settembre 2008
B07	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	2	Settembre 2008
B08	MATERIALI PER L'IMBALLO	1	Settembre 2008

4	MAGGIO 2024	Prima emissione	Responsabile Tecnico	Presidente
Rev.	Data	Descrizione	Redazione	Approvazione



Allegato B01 – STP 02
DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI

Rev. 2

data di emissione: settembre 2008

Pag __ di __

PR	(1) DENOMINAZIONE COMMERCIALE	(2) TIPO	(3) CATEGORIA	(4) CODICE PRODOTTO	(5) FORMATO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

(1) Denominazione del prodotto confezionato o del semilavorato

(2) PF = Prodotto Finito, SL = SemiLavorato

(3) Indicare la categoria del prodotto

(4) Codice aziendale assegnato al prodotto, ove disponibile

(5) Volume / peso del prodotto confezionato o del semilavorato, espresso in ml / g



Allegato B02 – STP 02
PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE E DI CALCOLO DEGLI
INGREDIENTI PROVENIENTI DA AGRICOLTURA

Rev. 3

data di emissione: settembre 2008

Pag 1 di 2

A. Percentuale dei prodotti detergenti e dei prodotti per la cura della casa certificati rispetto al totale dei detergenti e dei prodotti per la cura della casa effettivamente prodotti dall'Azienda

Una quantità minima di prodotti detergenti e di prodotti per la cura della casa, rispetto al totale dei detergenti e dei prodotti per la cura della casa effettivamente prodotti e/o distribuiti a proprio marchio dall'Azienda, deve essere certificata, in base a quanto stabilito dalla presente Specifica Tecnica.

A1. L'Azienda è definita dalla partita IVA

A2. L'elenco dei detergenti e dei prodotti per la cura della casa effettivamente prodotti dall'Azienda e di quelli distribuiti a proprio marchio viene fornita dall'Azienda stessa con una autocertificazione. Nell'elenco devono comparire tutti i detergenti ed i prodotti per la cura della casa di cui l'Azienda è responsabile dell'immissione sul mercato.

Per detergente e per prodotto per la cura della casa si intende un articolo definito da un proprio nome commerciale e da una propria formula. Nel caso in cui due prodotti avessero la stessa formula e gli stessi ingredienti, compresi "profumo" e colore, ma nome diverso, vengono considerati come un solo prodotto.

A3. Nel caso in cui un'Azienda disponesse di più marchi diversi è possibile che venga certificato un solo marchio. I marchi devono essere diversi e chiaramente identificabili da parte del mercato.

A4. La percentuale dei prodotti certificati biologici rispetto al totale dei prodotti è:

10 % al momento dell'inizio della certificazione

50 % da raggiungere in 4 anni, considerando un 10% di prodotti per anno

Nella fase iniziale di certificazione l'Azienda proporrà un piano di certificazione annuo per arrivare alle quote stabilite.

A5. E' prevista una percentuale minima di detergenti e di prodotti per la cura della casa di nuova produzione che dovranno essere certificati. Tale percentuale viene calcolata sui detergenti e sui prodotti per la cura della casa di nuova produzione immessi sul mercato in un anno solare.

Articoli nuova produzione: percentuale di detergenti e di prodotti per la cura della casa certificati sul totale dei detergenti e dei prodotti per la cura della casa immessi sul mercato nell'anno solare:

minimo 70 %

B. Totalità degli ingredienti obbligati alla conformità

Il 100% degli ingredienti deve essere conforme alla normativa nazionale ed europea dei prodotti detergenti e dei prodotti per la cura della casa ed alla lista positiva della presente Specifica Tecnica (Allegato B03).

Percentuale di ingredienti vegetali, animali, minerali e loro derivati ottenuti con in metodi ammessi (compresa l'acqua aggiunta) sul totale degli ingredienti (rapporto massa / massa):

minimo 95 %

C. Percentuale degli ingredienti biologici certificati, secondo Regolamento CE 834/2007 e successive modifiche, sul totale degli ingredienti vegetali

Una quantità minima degli ingredienti certificabili deve essere conforme al Regolamento CE 834/2007 e successive modifiche.

Percentuale di ingredienti certificati sul totale degli ingredienti certificabili (rapporto massa / massa):



Allegato B02 – STP 02
PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE E DI CALCOLO DEGLI
INGREDIENTI PROVENIENTI DA AGRICOLTURA

Rev. 3

data di emissione: settembre 2008

Pag 2 di 2

minimo 80 %

D. Percentuale degli ingredienti certificati, secondo Regolamento CE 834/2007 e successive modifiche, nel prodotto finito

Al fine di evitare che alcuni prodotti specifici contengano solo pochissimi ingredienti provenienti da agricoltura biologica è fissata una proporzione minima del totale degli ingredienti sul prodotto finito.

Percentuale di ingredienti certificati sul totale degli ingredienti costituenti il prodotto finito (rapporto massa / massa):

minimo 10 %

E. Calcolo della percentuale di ingrediente certificato negli estratti vegetali.

Al fine di calcolare la percentuale di ingredienti certificati sul totale degli ingredienti, per gli estratti vegetali si applicano le seguenti regole:

- E1. Estratto vegetale certificato bio nel suo insieme: viene conteggiato totalmente
- E2. Estratto vegetale di cui è certificata bio solo la pianta: viene conteggiata solo la percentuale della pianta, in base al titolo dell'estratto
- E3. Nel caso E2 in cui non sia noto il titolo dell'estratto, si considera la percentuale di pianta pari all'1%.



Allegato B03 – STP 02 INGREDIENTI AMMESSI E NON AMMESSI

Rev. 5

data di emissione: maggio 2024

Pag 1 di 2

Nella fabbricazione dei prodotti detergenti e dei prodotti per la cura della casa certificati devono essere contenuti solo ingredienti conformi a quanto stabilito dalla seguente tabella:

Cod.	Ingredienti	Ammessi	Note
C 1	Acqua	SI	
C 2	Tensioattivi Emulsionanti	- Betaine di origine vegetale - Glucosidi di origine vegetale - Alcoli ed acidi grassi di origine vegetale e loro derivati ottenuti con procedimenti ammessi - Lecitine	
C 3	Addensanti e gelificanti	- Alginati - Carragenine - Composti di cellulosa - Gomme di origine naturale (agar agar, xanthan ...) - Pectine - Polimero acrilico su base vegetale (inferiore al 3% sul prodotto finito)	
C 4	Oli, grassi e cere vegetali	TUTTI	Eventuali processi di trasformazione dai vegetali tal quali devono avvenire con procedimenti ammessi (Allegato B05)
C 5	Oli, grassi e cere minerali	NESSUNO	
C 6	Oli, grassi e cere di sintesi	NESSUNO	
C 7	Siliconi	NESSUNO	
C 8	Derivati vegetali	TUTTI	Il processo di estrazione/trasformazione deve avvenire con ingredienti (Allegato B03) e procedimenti ammessi (Allegato B04)
C 9	Oli essenziali	TUTTI	I processi di estrazione devono essere: - Spremitura - Estrazione in corrente di vapore - Ad ultrasuoni - Supercritica - Estrazione con alcol etilico
C 10	Vegetali tal quali	TUTTI	
C 11	Derivati animali	- Latte e derivati - Prodotti dell'alveare * - Lanolina e derivati **	* Solo da Agricoltura Biologica o con certificati di analisi per ogni lotto ** Dichiarazione del produttore di estrazione con solventi ammessi
C 12	Ingredienti di origine minerale	- Tutti gli ingredienti di origine minerale ammessi nel Reg. CE 834/2007 - Mica - Ossido di Zinco - Silice - Caolino - Talco - Argilla - Ossido di argento	
C 13	Additivi di fabbricazione (origine vegetale minerale o animale)	- Sale (tutti i Sali contenenti cloruro di sodio o cloruro di potassio come componente di base) - Acido citrico	* I derivati vegetali, animali o minerali devono essere ottenuti con procedimenti ammessi (Allegato B04), partendo da ingredienti ammessi (Allegato B03).

		<ul style="list-style-type: none"> - Acido lattico - Acido glicolico - Vitamine - Aminoacidi - Soda e potassa - Carbonati e bicarbonati - Zuccheri - Alcol etilico - Derivati vegetali, minerali o animali* 	
C 14	Additivi di fabbricazione di sintesi	NESSUNO	
C 15	Coloranti	<ul style="list-style-type: none"> - Minerali - Vegetali 	
C 16	Conservanti	<ul style="list-style-type: none"> - Acido benzoico e suoi sali - Acido salicilico e suoi sali - Acido sorbico e suoi sali - Acido deidroacetico e suoi sali - Fenossietanolo - Ethylhexylglycerin - Alcol benzilico e suoi sali - Cloruro d'argento deposto su biossido di titanio 	
C 17	Profumi di sintesi	Profumi ricostruiti con ingredienti (Allegato B03) e procedimenti ammessi (Allegato B04)	Non sono ammessi profumi di sintesi
C 18	Aromi di sintesi	NESSUNO	
C 19	Principi attivi	Tutti i principi attivi di origine vegetale, animale o minerale ottenuti con ingredienti (Allegato B03) e procedimenti ammessi (Allegato B04)	

Tale tabella verrà regolarmente aggiornata e modificata in base all'evolversi delle conoscenze e del progresso tecnico.

Un produttore può chiedere che un ingrediente non inserito nella tabella di cui sopra sia valutato dal Comitato Scientifico.

I processi ammessi per la trasformazione di alcuni ingredienti, finalizzati all'utilizzo nel settore della detergenza, e della cura per la casa sono stati selezionati tenendo conto dei seguenti principi:

- a) necessità di ottenere molecole completamente e velocemente biodegradabili;
- b) conservazione delle caratteristiche degli ingredienti di partenza e dei loro principi attivi;
- c) basso impatto ambientale durante tutto il ciclo di vita delle materie prime e loro derivati.

Tale tabella verrà regolarmente aggiornata e modificata in base all'evolversi delle conoscenze e del progresso tecnico.

Un produttore può chiedere che un ingrediente non inserito nella tabella di cui sopra sia valutato dal Comitato Scientifico.

PROCESSI AUTORIZZATI	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Assorbimento ed adsorbimento 2. Disodorazione 3. Frantumazione 4. Centrifugazione 5. Decantazione 6. Essiccazione 7. Deterpenazione 8. Distillazione 9. Estrazione (con ingredienti ammessi All. B03) 10. Filtrazione 11. Lavaggio e Pulitura 12. Miscelazione 13. Omogeneizzazione 14. Pressione 15. Sterilizzazione 	<ol style="list-style-type: none"> 16. Alchilazione 17. Condensazione 18. Esterificazione 19. Eterificazione 20. Fermentazione con microrganismi (NO OGM) 21. Idratazione 22. Idrolisi 23. Neutralizzazione 24. Ossidoriduzione 25. Saponificazione 26. Solfatazione 27. Pastorizzazione
PROCESSI RIGOROSAMENTE ESCLUSI	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Estrazione con solventi chimici 2. Etossilazione 3. Irradiazione 4. Solfonazione 5. Trattamenti con ossido di etilene 6. Trattamenti atti ad ottenere organismi geneticamente modificati (OGM) o che fanno utilizzo di OGM 	



Allegato B05 – STP 02
LISTA DI RISCONTRO PER LA VALUTAZIONE DELLA CERTIFICABILITÀ DI UN PRODOTTO


Rev. 2

data di emissione: Settembre 2008

Pag 1 di 1

Per la compilazione fare riferimento all'Allegato B01

Nome commerciale	Ingrediente INCI (se presente) o denominazione chimica	Peso (g)	%	Amme so	Certifi cabile	Bio	% ingrediente su origine naturale		% Altra origine
							Certificato	NON certificato Certificabile Non certificabile	
TOTALE			100						

	Allegato B06 – STP 02 INFORMAZIONI DA RIPORTARE SULLE CONFEZIONI DI PRODOTTO CERTIFICATO	
Rev. 1	data di emissione: Settembre 2008	Pag 1 di 1

Le confezioni dei prodotti certificati devono riportare le seguenti diciture

Informazioni previste dal Regolamento CE 648/2004 e successive modifiche e dalla Direttiva 1999/45/CEE e successive modifiche ed integrazioni

Tutte le diciture devono essere riportate secondo quanto previsto dalla normativa citata.

- La denominazione ed il marchio commerciale del prodotto;
- il nome o la denominazione commerciale o marchio depositato con indirizzo completo di numero di telefono ed indirizzo web del fabbricante;
- indirizzo ed indirizzo e-mail (se disponibile) del fabbricante presso il quale richiedere la scheda tecnica;
- il contenuto nominale al momento del confezionamento;
- le indicazioni sul contenuto, espresse secondo quanto previsto dall'allegato VII del Regolamento (ove previste);
- le istruzioni d'uso e le precauzioni particolari per l'impiego (ove previste);
- il numero del lotto di fabbricazione;
- le informazioni sul dosaggio (solo per detersivi per bucato venduti al pubblico);
- conformità dei tensioattivi inseriti al Regolamento (ove prevista);
- eventuali indicazioni relative ai Preparati Pericolosi (Direttiva 1999/45/CE).

Informazioni specifiche per i prodotti certificati

- identificazione degli ingredienti provenienti da agricoltura biologica mediante un asterisco ed un richiamo esplicativo;
- elenco di tutti gli ingredienti (INCI, se previsto) contenuti nel prodotto, in ordine quantitativo decrescente. Tale elenco deve seguire la dicitura "Etichetta trasparente";
- i nomi comuni degli ingredienti naturali;
- il logo di certificazione
- la dicitura: **"Prodotto detergente con ingredienti da agricoltura biologica"**
- la dicitura: " % di ingredienti biologici **"



Allegato B07 – STP 02 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Rev. 2

data di emissione: Settembre 2008

Pag 1 di 1

Documenti cogenti:

- Regolamento CE 648/2004, come modificato dal Regolamento CE 907/2006;
- D. Lgs. 266/2006 relativo all'applicazione del Regolamento 648/2004, compreso il regime sanzionatorio;
- L. 136/86 e successive modifiche - DPR 250/89 - Circolare 34/89 relativi alla produzione di detersivi in Italia;
- Legge 713/86 e successivi aggiornamenti relativa ai prodotti cosmetici;
- Direttiva 1999/45/CEE relativa ai preparati pericolosi;
- Direttiva 79/117/CEE relativa alla definizione di "prodotto fitosanitario" ed al divieto di utilizzo di determinate sostanze attive al suo interno;
- Direttiva 89/107/CEE, art. 1 par. 1 - 2 e art. 3 par. 3, relativi alla definizione di "Ausiliari di fabbricazione" e "Additivi alimentari";
- Direttiva 90/220/CEE, art. 2 relativo alla definizione di organismo geneticamente modificato (OGM);
- D. Lgs. 120 del 27/01/1992 concernente le buone prassi di laboratorio;
- Regolamento CEE 2091/91 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le norme per la coltivazione, la produzione e la trasformazione dei prodotti da agricoltura biologica.
- Regolamento 1907/2006, REACH e successive modifiche ed integrazioni

Documenti dell'organismo di certificazione:

- Regolamento per la certificazione di prodotto, revisione in uso;
- Contratto, revisione in uso.



Allegato B08 – STP 02
MATERIALI PER L'IMBALLO

Rev. 1

data di emissione: Settembre 2008

Pag 1 di 1

Tipo di imballo	Materiali vietati
Imballo primario (imballo a diretto contatto con il prodotto) e relative etichette	Materiali contenenti PVC
Imballo secondario	Polistirolo espanso L'imballaggio dovrebbe essere il più possibile ridotto sia di peso sia di volume
Merchandising (volantini, cartelli ...)	Materiali contenenti PVC